

PRINCIPI E CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA MEDIANTE ACCREDITAMENTO E VOUCHER (VOUCHERIZZAZIONE)

(Approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. del)

ART. 1 - OGGETTO

Il presente documento, nell'ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, mira a definire le linee fondamentali dell'accREDITamento e dell'erogazione di voucher (voucherizzazione) come modulo gestionale dei Servizi alla Persona, a fianco della forma di gestione in economia o tramite appalto a terzi.

ART. 2 - FINALITÀ

Mediante il modulo gestionale della voucherizzazione, i Comuni dell'Ambito Territoriale intendono confermare il loro ruolo nell'esercizio della funzione di assistenza, ed intendono rafforzarlo attraverso la loro capacità di elaborazione, controllo e vigilanza attiva. In particolare si propongono i seguenti obiettivi:

- ammodernare il sistema di gestione tradizionale dei servizi alla persona, stimolando lo sviluppo di nuove unità d'offerta;
- garantire un elevato standard qualitativo dei fornitori attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori, nel rispetto della *par condicio*;
- centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la sua capacità di autonoma determinazione sia in ordine all'elaborazione del suo progetto assistenziale che alla scelta del fornitore;
- valorizzare e sviluppare le risorse della comunità, attraverso la concertazione con tutti gli organismi di utilità sociale, nelle diverse fasi di programmazione, gestione e valutazione degli interventi e servizi sociali.

ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCREDITAMENTO

Ai fini dell'AccREDITamento, si individua come ambito territoriale di riferimento l'Ambito di Seregno, di cui fanno parte i Comuni di:

- Barlassina
- Ceriano Laghetto
- Cogliate
- Giussano
- Lazzate
- Lentate sul Seveso
- Meda
- Misinto
- Seregno
- Seveso

Ogni Comune ha caratteristiche sue proprie, per quanto riguarda:

- il numero potenziale di fruitori di progetti assistenziali;
- il numero e la potenziale tipologia degli interventi assistenziali autorizzati da erogare;
- il numero e la potenziale tipologia di Soggetti Accreditati.

Art. 4 - VOUCHER

Il voucher si concretizza nell'erogazione di un contributo progettuale personalizzato e finanziario a favore dei singoli cittadini che fruiscono di interventi assistenziali.

Il voucher è lo strumento attraverso il quale il Comune riconosce la necessità di intervento assistenziale personalizzato e si impegna con il cittadino-utente autorizzato a sostenere una parte dell'onere finanziario, in caso di effettiva fruizione dell'intervento stesso.

In termini economici il voucher è titolo valido per l'acquisto di interventi socio-assistenziali e può essere speso solo presso fornitori legittimati tramite l'Accreditamento. L'importo del voucher è stabilito dai Comuni dell'Ambito Territoriale in relazione a ciascuna prestazione oggetto di accreditamento e viene modulato in relazione all'ISEE dell'utente, secondo gli appositi regolamenti di Ambito o, in mancanza, secondo i criteri stabiliti da ciascun Comune.

Il voucher, attribuito sulla base di un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), ha una durata variabile in base al tipo di intervento ed è rinnovabile qualora il progetto assistenziale programmato sia formalmente confermato dal Servizio Sociale comunale. La durata del voucher è funzionale a garantire la massima flessibilità del progetto assistenziale ed a consentire una continua verifica delle esigenze dell'utente in tempo reale. Le modifiche del progetto assistenziale vengono esplicitate tramite una variazione formale del voucher.

Il voucher indica gli interventi riconosciuti necessari all'utente con il loro prezzo specifico; inoltre, contiene la quota che sovvenziona il Comune, il quale assume l'impegno ad erogare il relativo beneficio in relazione alla fruizione degli interventi autorizzati ed effettivamente ricevuti dall'utente.

Il voucher, in particolare, indica:

1. i dati anagrafici dell'utente;
2. gli interventi indispensabili per l'utente;
3. il costo a carico del cittadino in relazione all'ISEE, calcolato come sopra indicato;
4. la quota a carico del Comune;
5. la durata temporale degli interventi, con una clausola espressa che riconosce a favore dell'utente la più ampia ed autonoma facoltà di risoluzione del contratto prima della scadenza di tale durata.

Il voucher viene redatto in triplice copia ed è firmato congiuntamente dall'Assistente Sociale Case Manager e dal cittadino utente.

Una copia del voucher viene trattenuta dall'Assistente Sociale; due copie vengono consegnate al beneficiario che ne trattiene una e consegna l'altra, in sede di stipula del contratto, al fornitore accreditato scelto.

Ogni cambiamento del piano personalizzato, e quindi degli interventi autorizzati, produce variazione del contenuto del voucher anche per quanto attiene la parte economica.

Il Servizio Sociale comunale assegna il voucher, sino alla concorrenza degli stanziamenti approvati annualmente dalle rispettive Amministrazioni Comunali, tenendo in considerazione da un lato l'emergenza assistenziale dell'utente e dall'altro la sua situazione economica.

ART. 5 - BENEFICIARI DEI VOUCHER

Sono beneficiari dei voucher le persone residenti sul territorio dell'Ambito Territoriale, autorizzate dai rispettivi Uffici Servizi Sociali all'acquisto di interventi presso fornitori accreditati ai sensi dell'art. 7 del presente documento. I beneficiari dei voucher, previa acquisizione di un Progetto Assistenziale Individualizzato concordato con l'Ufficio Servizi Sociali, si rivolgono, con propria autonoma scelta, ad uno dei fornitori fra quelli accreditati ed iscritti alla Lista di Ambito.

L'utente ammesso al beneficio riceve dall'Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza:

- il Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) dove sono evidenziati gli interventi previsti;
- il voucher;
- l'elenco dei Soggetti Accreditati, risultante dalla apposita Lista Comunale/di Ambito.

L'utente può altresì richiedere al fornitore accreditato ulteriori interventi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati dai Servizi Sociali, i cui costi non rientrano nel voucher e restano, pertanto, totalmente a suo carico.

Di converso, l'integrità del progetto personalizzato deve essere rispettata, sia dal fornitore, che dall'utente. Pertanto, non è prevista la possibilità di rinunciare a parte delle prestazioni minime previste dal progetto, senza una revisione dello stesso da parte dell'Assistente Sociale Case Manager.

Qualora l'utente rilevi che la qualità/quantità del servizio acquistato non sia conforme al Progetto Assistenziale Individualizzato e/o agli standard previsti, deve inoltrare tempestiva segnalazione all'Assistente Sociale Case Manager, che porterà nella sede opportuna la valutazione di eventuali contestazioni al fornitore.

L'utente beneficiario, nel caso di cancellazione del fornitore dalla lista dei Soggetti Accreditati, deve riceverne tempestiva comunicazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, in modo da poter effettuare un'ulteriore scelta tra gli altri fornitori accreditati e aver garantita la realizzazione del suo intervento.


In ogni caso l'utente, in relazione al grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, ha facoltà di scegliere un altro soggetto accreditato qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime.

Tale cambiamento è praticabile solo a partire dal mese immediatamente successivo a quello in cui l'utente abbia comunicato per iscritto al fornitore e al Comune il recesso dal contratto.

Art. 6 - UTILIZZO IN FORMA PRIVATA DEI SOGGETTI ACCREDITATI

Possono avvalersi dei fornitori accreditati anche i cittadini residenti o domiciliati nel territorio dell'Ambito Territoriale, che acquistano autonomamente e interamente a proprie spese gli interventi socio-assistenziali. Essi si rivolgono direttamente ai fornitori accreditati, ferma restando la possibilità di avvalersi del Servizio Sociale professionale per la verifica del bisogno e il supporto alla definizione di un piano di intervento personalizzato.

I fornitori accreditati sono tenuti ad assicurare i medesimi prezzi a fronte dei medesimi livelli standard di qualità e quantità degli interventi che hanno accettato di fornire con la richiesta di Accreditamento; sono inoltre tenuti ad offrire ai cittadini che abbiano scelto di non



piano di zona ambito di seregno

rivolgersi al Servizio Sociale Professionale la definizione di un Progetto Assistenziale Individualizzato = (P.A.I.) e la stesura di un contratto nel quale siano indicati obiettivi, durata, attività, frequenza e relativi costi.

Ai fini di un complessivo monitoraggio, i fornitori accreditati inviano mensilmente ai Comuni accreditanti un report relativo ai servizi erogati ai sensi del presente articolo.

ART. 7 - ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI

I voucher oggetto del presente documento possono essere utilizzati esclusivamente presso soggetti accreditati, riconosciuti in possesso, tramite apposita procedura di validazione, di requisiti predefiniti a garanzia del livello di qualità delle loro prestazioni.

I soggetti accreditati sono iscritti in un'apposita Lista Comunale o di Ambito, specifica per ciascun servizio/intervento oggetto di accreditamento.

a) Validazione dei soggetti che possono richiedere l'accreditamento

L'Ambito Territoriale provvede ad indire un bando pubblico, con il quale è data diffusione del modulo gestionale, con invito ai soggetti interessati all'accreditamento a presentare domanda.

Possono presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti profit e non profit che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo punto c), che non si trovino in una delle fattispecie previste come causa di esclusione ai sensi del successivo punto d) e che dichiarino di assumere tutti gli obblighi prescritti dal presente documento e dai disciplinari dei singoli servizi/interventi.

I soggetti aspiranti all'accreditamento possono richiedere di essere accreditati per l'intero Ambito Territoriale o per uno o più Comuni dell'Ambito, secondo quanto previsto dagli specifici Disciplinari di Servizio.

Ogni soggetto può ottenere l'accreditamento a titolo individuale, o, in alternativa, quale associazione temporanea d'impresе, costituita ai sensi delle vigenti leggi.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе la domanda di accreditamento dovrà essere congiunta, dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore di ogni associata e dovrà contenere l'impegno che, in caso di accreditamento, le stesse impresе associate conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che verrà indicata in sede di presentazione della domanda e qualificata come capogruppo.

Dovranno, inoltre, essere specificate le parti dei servizi/attività che saranno eseguite dalle singole impresе raggruppate e prodotto all'Amministrazione Comunale l'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea prima della sottoscrizione del patto.

I Consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziate inoltrano domanda di accreditamento ed a specificare le parti dei servizi/attività che saranno eseguite dalle singole consorziate.

b) Modalità di presentazione della domanda.

La domanda di accreditamento viene presentata utilizzando l'apposito modulo. Essa è corredata da tutti i documenti richiesti ed è presentata all'Ufficio Protocollo del Comune Capofila dell'Ambito Territoriale con le modalità e le tempistiche individuate da ciascun Bando, in busta chiusa indirizzata all'Ufficio di Piano, con indicata la dicitura "DOMANDA DI ACCREDITAMENTO SERVIZIO _____".

c) Requisiti generali

I soggetti che aspirano all'accreditamento, a garanzia della qualità degli interventi assistenziali che intendono fornire, devono possedere i seguenti requisiti generali:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio;
- per le Cooperative, regolare iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23/6/2004 e, solo per le Cooperative Sociali, anche regolare iscrizione al relativo Albo Regionale;
- scopo sociale (mission aziendale) in linea con la specificità del settore;
- assenza di cause di esclusione e possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi oggetto di accreditamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'obbligo di cui al presente punto vincola il soggetto accreditato, anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse; in caso di Cooperative è richiesto inoltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sul salario pieno, con esclusione del riferimento al salario convenzionale;
- regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge n. 68/1999;
- di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i. oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione della domanda di accreditamento;
- possesso della Carta dei servizi (a norma dell'art. 13 della legge 328/00 e del Paragrafo 6 del Piano Sociale Nazionale 2001-03);
- iscrizione all'elenco fornitori telematico della piattaforma regionale di e-procurement (Arca-Sintel -Azienda Regionale Centrale Acquisti-Sistema di Intermediazione Telematica) per la fornitura di beni e servizi coerenti con l'oggetto del Bando di accreditamento e specificati nei singoli disciplinari.

Dovranno inoltre possedere i requisiti di esperienza, solidità e capacità organizzativa e gestionale, e gli standard di qualità come richiesti dai singoli disciplinari dei servizi.

Le Amministrazioni accreditanti, in caso di autodichiarazione, si riservano la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di accreditamento richiesti, mediante l'acquisizione della necessaria documentazione probatoria.

d) Cause di esclusione

La mancanza dei requisiti sopraindicati comporterà l'esclusione dalla procedura di ammissione all'accreditamento, ovvero la cancellazione dalla Lista Comunale o di Ambito.

Parimenti comporterà l'esclusione la mancanza di documentazione, dichiarazioni o attestazioni prescritte, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione contenente irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell'esatta valutazione della domanda di accreditamento ad insindacabile giudizio dell'apposita commissione.

e) Domanda di accreditamento

La domanda di accreditamento, sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore del soggetto che aspira alla legittimazione, indica il numero di Comuni per il quale si chiede l'accREDITamento ed individua gli stessi. Nella stessa domanda viene espressamente attestato che il soggetto ben conosce ed accetta in ogni sua parte, senza riserva alcuna, l'iter procedimentale dell'accREDITamento, il contenuto del presente documento nonché le prescrizioni dei disciplinari specifici relativi ai servizi/interventi socio-assistenziali per cui intende chiedere l'accREDITamento.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, munito di idonei poteri di rappresentanza, deve essere allegata anche copia semplice della relativa procura.

Nella domanda è contenuta inoltre una dichiarazione attestante:

- il possesso dei requisiti di cui al punto c)
- la sede INPS di competenza presso la quale richiedere la certificazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi e la sede INAIL
- il CCNL e i contratti integrativi applicati, nonché l'eventuale esistenza di un Regolamento interno applicato ai propri addetti.

f) Documentazione da allegare alla domanda.

In sede di presentazione della domanda di accREDITamento, resa dal legale rappresentante/procuratore è prodotto quanto segue:

- Copia del C.C.N.L. applicato, dei contratti integrativi vigenti e del Regolamento interno applicato ai propri addetti;
- Carta dei Servizi;
- Ulteriore documentazione probatoria inerente i requisiti specifici previsti dai Disciplinari speciali.

Al fine di consentire ai fornitori di mettere in luce le caratteristiche del proprio servizio e quindi agevolare la successiva valutazione e scelta da parte dell'utente, essi potranno segnalare e documentare ulteriori elementi di qualità rispetto al Disciplinare, presentando un progetto schematico, che sarà vincolante nei confronti dell'utenza senza ulteriore aggravio di costi.

ART. 8 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO E DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE DEI FORNITORI

E' istituita un'apposita Commissione di Ambito che provvede a vagliare le domande di legittimazione di tutti i soggetti interessati ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard quali-quantitativi richiesti, nonché la permanenza dei medesimi per tutta la durata dell'accREDITamento.

La Commissione è nominata tra i Funzionari Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale ed è presieduta dal Dirigente dell'Ente Capofila; un funzionario designato da quest'ultimo svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione si riunisce con le modalità e le tempistiche individuate da ciascun Bando, per la valutazione delle domande pervenute.

La Commissione, in sede di prima istanza o riesame, valuta la sussistenza dei requisiti indispensabili, redigendo apposito verbale. La lista dei soggetti accREDITati viene formalizzata con atto dirigenziale del Comune capofila, che provvede altresì alla successiva stipula dei Patti di AccREDITamento.

La Commissione svolge, altresì, funzioni di vigilanza e controllo rispetto:

- al mantenimento dei requisiti di legittimazione al servizio;
- alla sopravvenienza di condizioni e situazioni che costituiscano causa di esclusione;
- al rispetto degli standard dei servizi e dei relativi obblighi specificati nei singoli patti di Accreditamento.

ART. 9 - PROCEDURE

Ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda viene comunicato l'esito della validazione.

Eventuali istanze di riesame da parte dei soggetti che non abbiano ottenuto la legittimazione, devono pervenire all'Ufficio di Piano del Comune capofila, con le stesse modalità definite per la prima istanza, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto.

La Commissione valuta e decide sull'eventuale richiesta di riesame.

ART. 10 - RAPPORTI TRA FORNITORE E COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE

Il rapporto tra l'Ambito Territoriale, che agisce a mezzo del Comune Capofila, in nome e per conto di ciascun Comune, ed il soggetto fornitore, si perfeziona, a seguito della procedura di validazione, con l'iscrizione alla Lista di Ambito dei soggetti accreditati e la sottoscrizione del Patto di accreditamento.

L'iscrizione alla Lista comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le attività attribuite ai Comuni, di controllo e vigilanza sull'attività gestionale del fornitore, per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti, del livello degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente documento e dai relativi disciplinari di servizio.


ART. 11 - OBBLIGHI E ONERI GENERALI DEL FORNITORE

Il fornitore accreditato, ricevuta la richiesta di prestazione da parte dell'utente autorizzato e preso atto degli elementi del Progetto Assistenziale Individualizzato contenuti nel voucher, stipula il contratto con l'interessato e provvede all'attivazione del servizio entro i termini precisati da ciascun disciplinare.

Il fornitore può introdurre nel contratto, sempre in riferimento agli interventi autorizzati e senza alcun costo aggiuntivo, ulteriori elementi migliorativi della qualità del progetto assistenziale dell'utente. Eventuali servizi non autorizzati, ma richiesti espressamente dal cittadino beneficiario del voucher, sono direttamente contrattati tra Fornitore e richiedente, che li acquista a proprie spese. Non è invece prevista la diminuzione delle prestazioni minime programmate dal progetto, a garanzia della integrità del progetto stesso.

Con la stipula del contratto, si crea un rapporto diretto tra fornitore ed utente, con assunzione da parte di quest'ultimo dei relativi oneri economici per la parte di competenza ai sensi dell'art. 4 punto 3.

La Comunicazione dell'avvenuta presa in carico viene inviata al Servizio Sociale del Comune di residenza dell'utente, anche via mail, entro i successivi 5 giorni e copia del contratto viene poi trasmessa entro 30 giorni dall'inizio delle prestazioni a cura del fornitore accreditato; il servizio ha inizio con la tempistica prevista dai singoli-disciplinare di servizio.



piano di zona ambito di seregno

Il fornitore opera in collaborazione e sinergia con l'Ufficio Servizi Sociali comunale e si attiene a tutte le prescrizioni, oneri ed adempimenti contenuti nel disciplinare specifico dei singoli servizi.

Il fornitore cancellato dalla Lista dei soggetti accreditati ai sensi del successivo art. 16, deve immediatamente consegnare all'Ufficio Servizi Sociali comunale tutta la documentazione connessa ai progetti assistenziali relativi ai cittadini-utenti autorizzati con i quali ha stipulato i prescritti contratti. Il fornitore cancellato dalla Lista deve comunque garantire, se richiesto, il mantenimento in carico del cittadino per un periodo di 15 giorni.

Il fornitore accreditato non può sub-appaltare le prestazioni oggetto di accreditamento. Ulteriori obblighi particolari del fornitore accreditato sono dettagliati negli specifici disciplinari di ciascun servizio.

ART. 12 - INTERVENTI/SERVIZI NON RESI

In caso di particolari esigenze personali o di impossibilità a ricevere il servizio per cause indipendenti dalla propria volontà, il cittadino-utente deve osservare una procedura per comunicare al fornitore l'interruzione temporanea della regolare fruizione del servizio; tale procedura è dettagliata in maniera specifica nei contratti sottoscritti tra cittadino utente e soggetto fornitore accreditato

In caso di definitiva interruzione del servizio, per qualunque causa, il cittadino utente è tenuto a restituire ai Servizi Sociali i voucher non utilizzati.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEI SERVIZI/INTERVENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Ambito Territoriale determina il prezzo corrispondente allo standard quali-quantitativo delle prestazioni oggetto di Accreditamento, secondo il Disciplinare specifico di ciascun servizio.

I Comuni pagano ai soggetti erogatori accreditati il valore del voucher riconosciuto ai singoli utenti, su presentazione di apposito estratto conto mensile contenente i dati personali di ciascun utente servito e le prestazioni effettivamente rese, con le modalità specificate in ciascun Disciplinare.

ART. 14 - FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Le Amministrazioni Comunali, attraverso i proprio Servizi Sociali, garantiscono la valutazione della domanda di aiuto e la determinazione/verifica del progetto assistenziale.

Per stimolare la più ampia fruizione dei servizi promuovono azioni informative rivolte al cittadino.

I Servizi Sociali comunali garantiscono all'utente il diritto di essere protagonista, partecipando attivamente alla formulazione del Progetto Assistenziale Individualizzato e riconoscendogli il diritto di scegliere direttamente il fornitore del servizio.

I Comuni, tramite i propri Servizi Sociali, garantiscono la guida e l'accompagnamento nel complessivo percorso assistenziale in tutti i casi in cui il cittadino e/o la sua famiglia non siano nelle condizioni di poter procedere direttamente.

ART. 15 - CONTROLLO E VIGILANZA

La Commissione di cui all'art. 8 e i Servizi Sociali comunali garantiscono il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sul livello delle prestazioni rese dai fornitori accreditati.

In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti accreditati mantengano il possesso dei requisiti indispensabili di cui all'art. 7 punto c), nonché il rispetto degli impegni ed oneri assunti con l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nei disciplinari specifici redatti per ciascun servizio.

Le verifiche, che si esercitano anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati, valutano il livello quali-quantitativo degli interventi, la loro corrispondenza ai contenuti del Progetto Assistenziale Individualizzato nonché il livello di soddisfazione dell'utenza.

Sia la Commissione che i Servizi Sociali Comunali, possono chiedere ai fornitori accreditati informazioni, notizie dettagliate, documentazione e relazioni.

La valutazione ed il controllo riguardano sia i processi che i risultati.

Strumenti e metodologie di controllo sono dettagliate nei disciplinari specifici di ciascun servizio.

ART. 16 - VALIDITÀ TEMPORALE DELLE LISTE DEI FORNITORI ACCREDITATI

Le Liste dei Soggetti Accreditati possono avere una scadenza temporale prefissata oppure essere a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dagli specifici Bandi.

ART. 17 - REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO


Qualora, nel corso del periodo di accreditamento, i responsabili dei Servizi Sociali Comunali rilevino il venir meno, in capo ad un soggetto accreditato, di una delle condizioni o requisiti indispensabili, ne danno tempestiva informazione all'Ufficio di Piano presso il Comune capofila.

L'Ufficio di Piano provvede ad una contestazione formale degli addebiti, informando al contempo gli altri Comuni dell'Ambito Territoriale presso cui il soggetto è accreditato. Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire all'Ufficio di Piano entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La contestazione, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, sono trasmessi alla Commissione di cui al precedente art. 8, la quale, esaminata la documentazione, esprime una determinazione definitiva, che viene inoltrata ai soggetti interessati. La Commissione provvede quindi a stilare un verbale che viene trasmesso all'Ufficio di Piano per la cancellazione dalla Lista di Ambito.

L'aggiornamento delle Liste è approvato con apposita determinazione dirigenziale del Comune capofila, cui fa seguito la pubblicazione all'Albo Pretorio e la comunicazione agli interessati.

Il soggetto escluso non può ripresentare domanda di Accreditamento per un anno.



piano di zona ambito di seregno

In particolare, comporta revoca dell'accreditamento:

- l'interruzione del servizio senza giusta causa, secondo quanto previsto dai singoli disciplinari di servizio;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte delle Amministrazioni;
- inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti ai singoli servizi;
- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- sub-appalto;
- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accreditamento.

Art. 18 - RECESSO DALL'ACCREDITAMENTO

Qualora la validità della Lista di accreditamento sia a tempo indeterminato, e pertanto senza una scadenza prefissata, il Soggetto accreditato può recedere dal Patto di Accreditamento previa disdetta da comunicare formalmente all'Ufficio di Piano dell'Ambito ed ai Comuni accreditanti.

Al fine di garantire la continuità assistenziale nei confronti degli utenti, la disdetta dovrà essere con preavviso di almeno tre mesi.